

Egregio Avvocato ,
un Ns Collega , pone all'attenzione del Collegio la problematica dell' " **AUTOCERTIFICAZIONE** " quale " prova " dell'esecuzione di opere murarie realizzate nell'anno 1983 , autocertificazione che il Comune di Casalgrande , sembra non voler riconoscere .
Le invio la documentazione pertinente e spero Ella possa esprimere un chiarimento nel merito della questione .
Cordialmente Geom Gilberto Torricelli

-----Messaggio Originale-----

Da: [Avv Giorgio Fregni](#)

A: [Geom. Gilberto Torricelli](#)

Data invio: venerdì 30 maggio 2008 18.10

Oggetto: Re: AUTOCERTIFICAZIONE

Egregio Geometra,
in effetti, non v'è l'obbligo per il Comune di considerare sempre e comunque attendibili le dichiarazioni dei privati.
Al riguardo posso segnalarle le seguenti sentenze, utili in linea di principio, anche se ovviamente non coincidono con il caso di specie.
Cordialità.
Avv. Giorgio Fregni

L'onere della prova dell'**ultimazione** dei **lavori** entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, a pena di rigetto della domanda, potendo quest'ultimo fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta (ad es. fatture, ricevute relative all'esecuzione dei **lavori** e/o all'acquisto dei materiali ecc.), non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio.

[T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 18 settembre 2007, n. 1753](#)

S.G. s.r.l. c. Comune di Sarroch

Foro amm. TAR 2007, 9 2907 (SOLO MASSIMA)

Nel sistema del condono edilizio, grava sull'istante l'onere di provare che gli abusi posti in essere sono stati **ultimati** entro il termine fissato dal legislatore ai fini della loro sanabilità, restando a carico dell'amministrazione il solo controllo dell'attendibilità dei dati forniti mediante le **dichiarazioni** rese dal privato, con la conseguenza che, in difetto, l'amministrazione è tenuta a respingere l'istanza ed a reprimere l'abuso commesso, applicandovi le sanzioni all'uopo stabilite.

[T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 dicembre 2006, n. 15819](#)

G.B. c. Comune di Frascati

Foro amm. TAR 2006, 12 3878 (SOLO MASSIMA)

(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2000 n. 748, in questa *Rivista*, 2000, 480.

L'onere della prova dell'**ultimazione** dei **lavori** entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione **edilizia** di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta (ad es. fatture, ricevute relative all'esecuzione dei **lavori** e/o all'acquisto dei materiali ecc.), non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio.

[T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 marzo 2006, n. 1645](#)

J.B. e altro c. Com. Roma

Foro amm. TAR 2006, 3 992

(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 6 febbraio 1999 n. 124, in Cons. St., 1999, I, 209; Id., 6 giugno 2001 n. 3067, in questa *Rivista*, 2001, fasc. 6; Id., 9 febbraio 2005 n. 1193.

La **dichiarazione** sostitutiva di notorietà circa la data di **ultimazione** delle opere abusive resa dall'interessato a corredo dell'istanza di condono edilizio non preclude all'amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi in contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest'**ultima** l'onere di fornire la prova dell'**ultimazione** dei **lavori** in data successiva a quella dichiarata dall'interessato.

T.A.R. Lazio Latina, 29 luglio 2003, n. 675

Volpe e altro c. Com. Latina

Foro amm. TAR 2003, 2303 (s.m.)